

ALL. "B"

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE D'USO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI PROPRIETA' COMUNALE, NON DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI, POSIZIONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORSICO.

1) Oggetto del Contratto

Oggetto del presente contratto è la concessione d'uso dei n 227 impianti pubblicitari, di proprietà comunale, non destinati a pubbliche affissioni, posizionati sul territorio del Comune di Corsico, meglio individuati e numerati nell'apposito elenco allegato.

E' a carico esclusivo del concessionario la raccolta pubblicitaria.

2) Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 1/2/2016 al 31/1/2021

3) Canone di concessione

Il canone annuale, offerto in sede di gara, di €.....oltre Iva dovrà essere versato in due rate semestrali, con scadenza la prima al 15 gennaio e la seconda al 15 giugno di ogni anno. Il ritardato pagamento comporterà l'automatica applicazione degli interessi legali di mora, nonché la risoluzione automatica del contratto qualora il ritardo superasse i sei mesi.

4) Deposito Cauzionale

A garanzia del pagamento del canone, il concessionario è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione del contratto e a pena di decadenza dall'aggiudicazione, deposito cauzionale pari ad una annualità del canone offerto in sede di gara, nelle forme previste dalla normativa in vigore (fideiussione bancaria, polizza assicurativa, titolo di stato ecc.). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

Il mancato versamento delle rate di canone, comporta l'escussione di parte o di tutto il deposito cauzionale.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

5) Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,. In caso di modifica societaria del concessionario, la stessa deve essere tempestivamente comunicata e documentata all'Amministrazione comunale.

6) Responsabilità

Il concessionario è responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose dagli impianti, o dal personale, mentre l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità ed onere.

A tal fine il concessionario deve contrarre, per tutta la durata contrattuale, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

Copia di tale polizza deve essere depositata contestualmente alla firma del contratto presso il Servizio Segreteria e Contratti.

L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di mancata stipulazione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.

7) Manutenzione degli impianti

Per tutta la durata contrattuale, il concessionario è tenuto a garantire, a propria cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico; sia per interventi di manutenzione ordinaria sia di manutenzione straordinaria.

Il concessionario ha l'obbligo altresì, di sostituire, a propria cura e spese, gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di atti vandalici e/o calamitosi.

In caso di grave omissione l'Amministrazione comunale invierà diffida ad adempiere e applicherà una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo.

8) Localizzazione degli impianti

Gli impianti pubblicitari, tutti di proprietà comunale, oggetto di concessione, sono già localizzati, tuttavia qualora per motivi di sicurezza, di circolazione, o di modifica della normativa in vigore o per insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale dovessero essere trasferiti, sarà il concessionario a provvedere, a propria cura e spese, al trasferimento, concordando con i competenti uffici comunali le postazioni più idonee.

Il trasferimento dovrà avvenire entro trenta giorni dall'individuazione della nuova postazione, pena l'applicazione di una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione comunale può anche decidere, per motivi di sicurezza anche legati alla circolazione stradale, di far rimuovere alcuni impianti pubblicitari senza obbligo di ricollocazione.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo, non ci sarà variazione di canone a favore del concessionario né richiesta di indennità a carico dell'Amministrazione comunale.

9) Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o di gravi e reiterati ritardi, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa, si provvederà alla risoluzione del contratto per colpa del concessionario addebitandone i danni e le spese, con riferimento a quanto previsto dal codice civile.

10) Imposta sulla pubblicità

Il concessionario, oltre al pagamento, a favore dell'Amministrazione comunale, del canone annuo, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 8 del Dlgs.vo 507/93, dovrà presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità e corrispondere la relativa imposta ai sensi di legge.

11) Censimento degli impianti

Il concessionario è tenuto a predisporre, a sua cura e spese, e a consegnare entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco completo e aggiornato di tutti gli impianti pubblicitari. Ogni scheda dovrà riportare le caratteristiche dell'impianto, l'ubicazione e la fotografia. Tale elenco dovrà essere fornito anche in versione informatizzata.

12) Spese contrattuali

Il contratto verrà predisposto e sottoscritto nella forma pubblica amministrativa e sottoposto a registrazione con spese a carico del concessionario.

13) Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

14) Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e l'Amministrazione comunale è competente il Foro di Milano.

Corsico li

L'Amministrazione comunale

Il Concessionario